

STATUTO

A.N.S.A.T. ASSOCIAZIONE NAZIONALE SVILUPPO ATTIVITA' E TERRITORI

Art. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile ed ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e relative disposizioni di attuazione, un'associazione senza finalità di lucro, operante nei settori culturale, turistico e ricreativo denominata: A.N.S.A.T. ASSOCIAZIONE NAZIONALE SVILUPPO ATTIVITA' E TERRITORI, di seguito anche solo Associazione. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi A.N.S.A.T. ASSOCIAZIONE NAZIONALE SVILUPPO ATTIVITA' E TERRITORI ETS e l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

SEDE

L'Associazione ha la sede legale nel Comune di Milano. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Milano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione può utilizzare come sedi operative di volta in volta le sedi dei propri soci fondatori o altre sedi a disposizione della stessa. Inoltre l'Associazione potrà eventualmente aprire sedi secondarie e sezioni distaccate, anche provvisorie, ovunque in Italia e all'estero, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo che ne nomina il referente responsabile e ne determina compiti e responsabilità.

L'Associazione si prefissa di operare in ambito nazionale.

Art. 3

DURATA E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro; è apartitica e s'ispira ai principi della democrazia.

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività a favore di associati o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Lo scopo dell'Associazione è quello di porre in essere tutte quelle attività e iniziative finalizzate alla promozione, alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale ed economico del nostro Paese.

L'Associazione persegue i propri scopi svolgendo una o più attività di interesse generale, in particolare operando nei seguenti settori:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d) art. 5 comma 1 D. LGS 117/17);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni (lettera f) art. 5 comma 1 D. LGS 117/17);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i) art. 5 comma 1 D. LGS 117/17).

La finalità che l'Associazione intende perseguire consiste nel migliorare le condizioni di vita dei cittadini.

Per raggiungere questa finalità le attività concretamente svolte sono dirette alla pubblica amministrazione attraverso i Comuni nonché ai cittadini ed alle imprese che vivono ed operano sul territorio italiano.

In particolare, l'Associazione si propone di raggiungere i propri scopi attraverso:

- L'implementazione e l'utilizzo di strumenti moderni e innovativi per la promozione del territorio e dell'associazionismo favorendo e creando opportunità d'incontro tra le persone, anche promuovendo il turismo in tutti i suoi aspetti e realtà realizzando attività e servizi all'uopo necessari.
- La realizzazione di progetti sul territorio in particolare con riferimento alla viabilità stradale ed al miglioramento della fruizione delle strade da parte di tutte le diverse tipologie di utilizzatori, nonché la promozione e l'organizzazione di attività didattiche per la sicurezza, educazione e circolazione stradale, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati.
- La realizzazione di progetti per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'attività turistica improntati alla sostenibilità ed all'eco-compatibilità anche promuovendo relazioni e collaborazioni tra operatori turistici, fruitori dei servizi e realtà ospitanti allo scopo, pur nella distinzione dei ruoli, di recuperare, preservare e valorizzare il grande patrimonio ambientale, artistico e culturale.
- La promozione e lo sviluppo del turismo sportivo, naturalistico, culturale, accessibile e sensoriale con servizi di accompagnatori turistici e/o locali e guida turistica, anche in collaborazione con associazioni enti e privati che concorrono al medesimo obiettivo anche attraverso azioni di promozione quali campagne stampa, organizzazione di eventi e partecipazione e organizzazione a fiere e congressi o altre forme di promozione.
- La promozione e lo sviluppo del territorio attraverso la realizzazione di itinerari enogastronomici e culturali, visite guidate, escursioni didattiche in aree protette o su percorsi naturalistici e ogni altro percorso, da svolgersi a piedi o in bicicletta o con qualsiasi altro mezzo di locomozione.
- La promozione dello scambio dei prodotti, alimentari e non, caratterizzanti specifici territori ed economie locali.
- La promozione di forme di ospitalità che caratterizzano il territorio, quali agriturismo, albergo diffuso, bed & breakfast e strutture eco-compatibili stimolandone il miglioramento in chiave ricettiva al fine di qualificarne la fruibilità per gli utenti, anche attraverso la realizzazione di apposita certificazione di conformità agli standard fissati dall'Associazione, mettendo a disposizione dei turisti l'elenco delle strutture ricettive certificate.
- La promozione del tessuto economico e sociale del territorio favorendo lo scambio di beni e servizi tra gli operatori commerciali nell'interesse generale della collettività.

- La pubblicazione, la produzione e la diffusione, sia direttamente che indirettamente, di libri, opuscoli, periodici, video, a mezzo stampa o con qualunque altro sistema, per trattare e divulgare le finalità ed i servizi dell'Associazione.
- La diffusione, promozione e realizzazione di software e applicazioni informatiche utili alla fruizione dei servizi promossi dall'Associazione, nell'interesse dei Comuni e degli Enti associati, in particolare realizzando un portale internet di comune interesse.
- La creazione e la vendita del merchandising dell'Associazione.
- Svolgere qualunque altra attività affine, complementare o connessa a quelle sopra elencate per raccogliere i fondi necessari a finanziare le attività principali e quindi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali in riferimento a quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Ai fini del raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie, utili ed opportune così come potrà conseguire tutte le agevolazioni e previdenze previste dalla legislazione vigente e futura sia regionale, che nazionale, che comunitaria, sia sotto forma di mutui e finanziamenti agevolati che di contributi a fondo perduto.

Al fine del raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà, inoltre, utilizzare qualsiasi mezzo pubblicitario e di informazione così come potrà fornire agli associati e a terzi servizi di varia natura ad un prezzo che deve in ogni caso obbligatoriamente comprendere ogni costo sostenuto per la produzione dello stesso.

L'Associazione potrà inoltre organizzare, promuovere e gestire eventi culturali e di spettacolo finanziati parzialmente o totalmente attraverso il pagamento di biglietto e tenendo la relativa contabilità prevista dalla legge.

L'Associazione, inoltre, potrà assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori esterni e potrà avvalersi delle prestazioni volontarie e gratuite di terzi, nei limiti previsti dalla legge. I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti o collaboratori o volontari sono disciplinati dalla legge e da un apposito o eventuale regolamento adottato dall'Associazione stessa.

L'Associazione potrà stabilire rapporti di scambio e collaborazione con enti pubblici e privati, società, associazioni similari ed istituti, sia italiani che stranieri, utili a concorrere e/o favorire il raggiungimento degli scopi sociali, per conto dei quali potrà anche organizzare e realizzare manifestazioni in Italia e all'estero.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 **SOCI**

Il numero dei soci è illimitato.

Si distinguono le seguenti categorie di soci: i Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Soci Volontari, i Soci Sovventori ed i Soci Onorari.

I *Soci Fondatori* sono coloro che hanno contribuito alla fondazione dell'Associazione. Tale qualifica, attribuita esclusivamente a livello onorifico non muta i requisiti, diritti e doveri del socio.

I *Soci Ordinari* dell'Associazione sono i Comuni d'Italia che hanno sottoscritto la partecipazione all'Associazione in quanto ne condividano gli scopi;

I *Soci Volontari* sono tutte quelle persone che promuovono senza diritto di compenso, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute inerenti l'attività, l'attività dell'Associazione adoperandosi per il raggiungimento degli scopi sociali.

I *Soci Sostenitori* possono essere tutti quei soggetti persone fisiche o giuridiche, Enti pubblici o privati, che sostengono l'attività dell'Associazione distinguendosi per generosità dei contributi o dei sostentamenti economici.

I *Soci Onorari* possono essere quei soggetti istituzionali e/o personalità di rilievo la cui presenza possa contribuire al raggiungimento dei fini sociali.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda contenente le proprie complete generalità e la categoria di socio cui intende aderire, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Nel caso dei Comuni la domanda di ammissione dovrà essere accompagnata dalla delibera Comunale e dall'indicazione di un referente. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione, con contemporanea iscrizione nel libro soci, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci. In caso di rigetto della domanda dopo l'iscrizione nel libro soci, verrà rimborsata la quota versata previa cancellazione dal libro soci.

In base alle disposizioni della legge n. 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 5 QUOTE SOCIALI

Tutti i Soci, con esclusione dei Soci Onorari, sono tenuti al versamento di una quota di ammissione che dovrà essere versata all'atto di presentazione della domanda di ammissione, salvo diverso accordo.

I soli Soci Ordinari, in aggiunta alla quota di ammissione, sono tenuti al versamento di una quota annuale che sarà riproporzionata in base ai mesi residui in caso di ingresso oltre il mese di settembre.

Tutti i Soci risultanti al libro soci al primo di gennaio, con esclusione dei Soci Onorari, sono tenuti al versamento, da effettuarsi entro il mese di febbraio di ogni anno, salvo rateazioni concesse dal Consiglio Direttivo, di una quota annuale quale autofinanziamento dell'Associazione, nella misura fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria.

Con riferimento ai Soci Ordinari, viene stabilito che la quota annuale da versare, sia commisurata alla dimensione di ogni Comune in funzione del numero dei suoi abitanti come risultante al 31.12 dell'anno antecedente, secondo i seguenti scaglioni:

1) Comuni fino a 500 abitanti;

- 2) Comuni da 501 a 1.000 abitanti;
- 3) Comuni da 1.001 a 2.000 abitanti;
- 4) Comuni da 2.001 a 3.000 abitanti;
- 5) Comuni da 3.001 a 4.000 abitanti;
- 6) Comuni da 4.001 a 5.000 abitanti;
- 7) Comuni da 6.001 a 8.000 abitanti;
- 8) Comuni da 8.001 a 12.000 abitanti;
- 9) Comuni da 12.001 a 15.000 abitanti;
- 10) Comuni da 15.001 a 20.000 abitanti;
- 11) Comuni da 20.001 a 30.000 abitanti;
- 12) Comuni da 30.001 a 40.000 abitanti;
- 13) Comuni da 40.001 a 50.000 abitanti;
- 14) Comuni da 50.001 a 80.000 abitanti;
- 15) Comuni da 80.001 a 120.000 abitanti;
- 16) Comuni oltre 120.000 abitanti.

Art. 6

DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione esclusivamente per lo svolgimento di attività inerenti allo scopo della stessa;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione ad incarichi specificatamente affidati dal Consiglio Direttivo nell'interesse dell'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto, se iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

I soci ordinari hanno il diritto di nominare un solo membro del Consiglio Direttivo.

Art. 7

DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto associativo i Regolamenti e tutte le delibere regolarmente assunte dall'Assemblea dell'Associazione nonché versare le quote associative richieste nei termini statuiti e partecipare alle Assemblee regolarmente convocate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 8

RECESSO / ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7, per il mancato pagamento della quota annuale di cui all'art. 5 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa o comunque qualora svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione.

Costituisce altresì causa di esclusione dall'Associazione la mancata partecipazione per due esercizi consecutivi, in proprio o per delega, all'assemblea che approva il bilancio annuale, senza giustificato motivo.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.

I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente
- Il Tesoriere
- Il Segretario

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo diversa delibera dell'Assemblea.

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci effettivi che siano in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati o a mezzo mail almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi trascorso almeno un giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge il Consiglio Direttivo;
- c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- f) esprime parere circa la deroga al pagamento di quote annuali per i Soci Ordinari che ne facciano richiesta o su proposta del Consiglio Direttivo.
- g) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- h) approva il programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o, qualora assente, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea straordinaria:

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 11

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a nove membri, tutti Soci, con mandato quinquennale rinnovabile.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- a) provvede al funzionamento tecnico amministrativo ed organizzativo dell'Associazione;
- b) ha il compito di amministrare in base a quanto previsto dagli scopi dell'Associazione e dagli indirizzi generali che sono dettati dall'Assemblea dei soci;
- c) fissa le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- d) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;

- f) redige, entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- g) determina la quota annuale dovuta dai soci;
- h) ammette i nuovi soci;
- i) esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea), i Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario (eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

Il componente del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio decade dallo stesso. Il Consiglio continuerà a funzionare con i membri effettivi sino alla prima adunanza dell'Assemblea dei Soci nella quale si procederà alla nomina di nuovo componente che resterà in carica sino al termine del mandato dell'intero Consiglio.

Art. 12 PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca e presiede altresì l'Assemblea dei soci sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente può nominare n. 2 Vice Presidente scegliendoli tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è rappresentato dai Vice Presidente, con gli analoghi poteri, in ogni occasione in cui sia impossibilitato ad esercitare la propria funzione.

E' compito del Presidente sviluppare i rapporti con le Istituzioni, gli Enti, le altre associazioni e le organizzazioni imprenditoriali ed economiche al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.

Art. 13 TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria dell'Associazione. Cura la tenuta della contabilità e si occupa della corretta tenuta dei libri contabili.

Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Consiglio Direttivo sullo stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.

Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria.

Il Tesoriere ha la delega per le operazioni finanziarie e con essa il compito di gestire i rapporti bancari e postali.

Art. 14 SEGRETARIO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività

dell'Associazione e lo coadiuva nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Il Segretario cura inoltre: la verifica del pagamento delle quote associative, la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, di quello del Consiglio Direttivo, nonché del Libro dei Soci e degli altri libri sociali; cura l'inoltro e la conservazione della corrispondenza nell'archivio sociale, sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci, cura i rapporti tra i soci e l'Associazione, provvede al tesseramento dei nuovi soci e all'aggiornamento del registro relativo.

Art. 15 MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai Soci Ordinari nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- dagli apporti dei Soci Sovventori così come dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali e quindi il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione;
- da iniziative promozionali.

I fondi dell'Associazione potranno essere investiti anche in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 16 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo a cura del Tesoriere ed approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea in seduta ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'Assemblea che approva il bilancio consuntivo deve tenersi entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale che coincide con l'ultimo giorno dell'anno solare.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

E' espressamente statuito il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione tra i soci, nonché fondi riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Art. 17

REGOLAMENTI

L'attività dell'Associazione potrà essere meglio articolata e disciplinata a mezzo di Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci.

Art. 18

LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, laddove istituito, deve essere tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, anch'essi tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19

VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività all'interno dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, comunque tenendo conto delle necessità dell'Associazione in armonia con le esigenze di coordinamento dell'attività della stessa.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 20

LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, che possono essere prestate anche dai soci se inerenti le proprie specifiche competenze professionali.

Art. 21
MODIFICHE STATUTARIE

Questo Statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 22
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le seguenti disposizioni: voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati, che dovranno operare nel rispetto di quanto sopra previsto.

Art. 23
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.